




COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 Reg. Delibere

OGGETTO: Approvazione piano di razionalizzazione delle spese -

L'anno duemilasedici addì 31 del mese di MARZO alle ore 19.30
nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco	X	
BRUSEGHINI MONICA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE




Premesso che negli ultimi anni sono state approvate numerose disposizioni che hanno introdotto obblighi di riduzione e contenimento delle spese correnti degli Enti Locali, tra i quali quelli previsti:

- dall'art. 6 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i.,
- dall'art. 3 del D.L. n. 95/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012;
- dal D.L. 98/2011 convertito in Legge n. 111/2011;
- dall'art. 1 comma 143, della Legge 228/2012 e s.m.i.;
- dal D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013;
- dal D.L. 69/2013 convertito in Legge 78/2013;
- dall'art. 1 del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 125/2013 contenente "disposizioni per ulteriori riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella Pubblica Amministrazione";
- dal D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014 recante misure urgenti per la competitività per la giustizia sociale" che agli art. 8 e seguenti ha introdotto ulteriori limitazioni di spese;
- della Legge 208 del 28/12/2015;
- dall'art. 10 del D.L. n. 210 del 30/12/2015, convertito in Legge n. 21 del 25/02/2016;


Visto il sotto riportato prospetto riassuntivo, riportante gli obblighi introdotti dalle disposizioni sopra richiamate e più precisamente:

<p>Art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/ 2010 e s.m.i. Art. 10, comma 5, del D.L. 210 del 30/12/2015, convertito in Legge n. 21 del 25/02/2016</p>	<p>➤ Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31.12.2014, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.</p> <p>L'art. 10, comma 5, del D.L. n. 210 del 30.12.2015, convertito in Legge n. 21 del 25.02.2016, ha prorogato al 31.12.2016 il limite massimo (pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10%) dell'importo delle indennità corrisposte ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi.</p>
<p>Misure di contenimento delle</p>	<p>Un gruppo di norme contenute nei commi 8, 9, 12, 13 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (c.d. "Manovra economica correttiva 2011/2012"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e s.m.i, specificano ed elencano una serie di tipologie di spesa che gli enti locali devono, a decorrere dell'anno 2011, obbligatoriamente contenere entro percentuali prefissate, o addirittura eliminare.</p> <p>In particolare, dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche</p>



<p>spese previste dall'art. 6, commi 8, 9, 12, 13 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 e successive modificazioni</p>	<p>...omissis... non possono effettuare spese per:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8, D.L. 78/2010) per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;➤ sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. 78/2010) è preclusa la possibilità di effettuare spese per sponsorizzazioni (riduzione del 100% della spesa sostenuta nel 2009);➤ missioni (art. 6, comma 12, D.L. 78/2010) per un ammontare superiore al 50% di quella sostenuta nell'anno 2009;➤ formazione (art. 6, comma 13, D.L. 78/2010) per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.
<p>Art. 1, comma 5, D.L. 101/2013 convertito dalla Legge n. 125/2013. Art. 14, comma 1, del D.L. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014</p> <p>Art. 15, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge 89/2014 "Decreto Irpef"</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ Incarichi di studi, consulenza (art. 6, comma 7, D.L. 78/2010 e art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013) L'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annuale per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni non possa essere superiore al 20 % di quella sostenuta nell'Esercizio Finanziario del 2009.<ul style="list-style-type: none">- Per l'anno 2014 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza non poteva superare l'80% del limite della spesa dell'anno 2013 (16% della spesa 2009).- Per l'anno 2015, la suddetta spesa non poteva superare il 75% della spesa dell'anno 2014 (20% della spesa 2009), (art. 1, c. 5, D.L. 101/2013).- Per l'anno 2016 il tetto della spesa annua per studi e incarichi di consulenza dovrebbe essere non superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009, (art. 6, comma 7, D.L. 78/2010).➤ Acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi. A decorrere dal 1 maggio 2014, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 66/2014, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ...omissis... non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 (e non più del 50% della spesa sostenuta nel 2011, quindi riduzione del 70% della spesa sostenuta nel 2011). Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Queste disposizioni non si applicano per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari volti a garantire i livelli essenziali di assistenza. Tale misure sostituiscono quelle già previste dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6 purchè vengano rispettati i limiti complessivi di riduzione della spesa. La Corte dei Conti - Sezioni Autonomie, con parere n. 26 in data






	in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorre provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici....”
Art. 24, comma 4, del D.L. n. 66 del 26.04.2014, convertito in Legge n. 89 del 23.06.2014 Art. 10, comma 6, del D.L. n. 210/2015 convertito in Legge n. 21/2016	<p>➤ Misure di contenimento delle spese per canoni di locazione passiva aventi per oggetto immobili ad uso istituzionale.</p> <p>Dal 1° luglio 2014 anche gli Enti Locali, a seguito delle modifiche apportate dall’art 24, comma 4, del D.L. n. 66 del 26.04.2014, convertito in Legge n. 89 del 23.06.2014, devono ridurre della misura del 15% i canoni di locazione passiva aventi per oggetto immobili a uso istituzionale dovuti in base a contratti in essere, come stabilito dall’art. 3, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012.</p> <p>A conferma di ciò la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, in data 15 ottobre 2014 ha deliberato che, allo stato attuale, la riduzione dei canoni corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per la locazione di immobili ad uso istituzionale di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 95/2012, trova applicazione, anche rispetto a contratti stipulati con enti territoriali proprietari, per i quali rimane salvo il diritto di recesso.</p> <p>La misura ridotta del canone, inoltre, va prevista anche nei contratti di nuova stipulazione o oggetto di rinnovo.</p> <p>L’art. 10, comma 6, del D.L. n. 210 del 30.12.2015 convertito in legge n. 21 del 25.02.2016, ha prorogato, anche per l’anno 2016, il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche.</p>

Preso atto che, al fine dell’applicazione dei vincoli, vanno tenuti in considerazione anche le indicazioni fornite in questi anni da norme di legge e dalla giurisprudenza, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA DI SPESA	ATTIVITA’ RICOGNITORIA
Consulenza e studi	<p>L’attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con delibera n. 6/CONTR/05 secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none">- negli incarichi di studio il requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale in cui saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte relative;- gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione. Tali incarichi, anche se non contemplati nel testo dell’art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, sono comunque soggetti al taglio in quanto rappresentano una sotto-tipologia degli incarichi di studio;- gli incarichi di consulenza riguardano le richieste di pareri ad esperti. <p>L’attività ricognitoria deve tener conto delle spese</p>



	<p>per gli adempimenti obbligatori di legge, mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione.</p> <p>Pertanto, vanno esclusi gli incarichi riferiti a:</p> <ul style="list-style-type: none">- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati quali per gli adempimenti di cui alla L. 81/2008 e alla L. 190/2012;- rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione.
Spese di rappresentanza	<p>Nell'ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche che disciplinano le spese di rappresentanza ed i presupposti che permettono di individuare legittimamente se una spesa è quantificabile come spesa di rappresentanza.</p> <p>A tal fine il Consiglio Comunale, con deliberazione di C.C. n. 30 del 28.11.2013, ha approvato apposito regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza.</p>
Relazioni pubbliche	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base dell'art. 1, comma 4, della legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" secondo cui "sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;➤ la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;➤ la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente"
Pubblicità	<p>L'attività ricognitoria delle spese di pubblicità è stata effettuata sulla base delle spese che vengono comunicate annualmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferite all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione riferite ad attività non obbligatorie. Sono pertanto state escluse le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso pubblici e le pubblicazioni delle gare di appalto.</p>
Convegni e mostre	<p>L'attività ricognitoria delle spese è stata effettuata sulla base delle spese sostenute per l'organizzazione di convegni e mostre a qualsiasi titolo svolte.</p>
Sponsorizzazioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando come sponsorizzazione quella spesa derivante da contratti onerosi a prestazioni corrispettive, cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno</p>



	<p>economico a una manifestazione, l'ente eroga una somma di denaro.</p> <p>Si richiama il Parere n. 1075/2010 della Sez. Regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia nel quale viene ritenuto che i contributi alle associazioni non rientrano nelle sponsorizzazioni.</p>
Missioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le missioni effettuate per conto dell'ente.</p> <p>Non sono state considerate le spese di viaggio del personale in convenzione per il trasferimento da una sede all'altra in quanto non sono considerate, a livello contrattuale, spese di missione dell'ente.</p>
Attività di formazione	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica secondo cui tali tagli riguardano attività esclusivamente formative, intendendosi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning.</p> <p>Sono state escluse dal taglio:</p> <ul style="list-style-type: none">- i processi "non strutturati nei termini della formazione" quali, ad esempio, la reingegnerizzazione dei processi e dei luoghi di lavoro, il tutoring, il mentoring e l'affiancamento;- le azioni formative finanziate con i fondi strutturali dell'U.E.;- l'attività di formazione di cui alla Legge 190/2012 in quanto, come espresso dalla Corte dei Conti Emilia Romagna con parere 276/2013 del 20 novembre 2013, l'attività di formazione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha carattere obbligatorio, e stante l'assenza di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relativa, nella fattispecie sia fuori dall'ambito applicativo di cui al comma 13 dell'art. 6 del D.L. 78/2010
Spese autovetture	<p>L'attività ricognitoria ha riguardato le spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi delle auto, escluse quelle per servizi istituzionali, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per servizi sociali e sanitari volti a garantire i livelli essenziali di assistenza.</p>

Preso atto della tabella, redatta dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario-Amministrativo, relativa ai tagli da effettuare ai sensi della normativa sopra richiamata per l'anno 2016, come depositata tra gli allegati al bilancio di previsione 2016;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese



DELIBERA

- 1) Di prendere atto dei limiti puntuali alle spese previste per le tipologie elencate nelle premesse del presente atto;
- 2) Di disporre che gli stanziamenti del bilancio di previsione dell'anno 2016, nonché i relativi impegni di spesa, dovranno rispettare i limiti imposti dalle disposizioni vigenti nel tempo in materia di riduzione delle spese.
- 3) Di demandare ai Responsabili di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, il rispetto degli obblighi di riduzione del contenimento delle spese previsti dalle vigenti disposizioni, nonché quelle che potranno essere emanate nel corso dell'anno 2016, tenuto conto del mutevole quadro normativo di riferimento.
- 4) Di trasmettere copia del presente atto al Revisore dei conti.

Con successiva votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. (D. Lgs. n°267/2000) e s.m.i..

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 17 del 31.03.2016




**AVENTE PER OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI CUI
AL DL. 78/2010 CONVERTITO NELLA LEGGE 122/2010 E SMI**

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, lì 31.03.2016

Il Resp. del Servizio Finanziario
Aldo Paruscio




A handwritten signature of Aldo Paruscio.

Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 1-5 APR. 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Caiolo, 1-5 APR. 2016

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovali


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali